



N. 41 - febbraio 2019

A.S. 311 - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei sen. Caliendo e altri (FI-BP), si propone di regolare la costituzione delle **camere arbitrali dell'avvocatura**. Tale materia, è opportuno rilevare, è attualmente già disciplinata da un decreto ministeriale. Il provvedimento in esame **reca** quindi con riguardo alla disciplina delle camere arbitrali **una rilegificazione della materia**.

Quadro normativo vigente

1. Le Camere arbitrali e l'arbitrato. Brevi cenni

Le Camere arbitrali sono organismi deputati all'organizzazione e alla gestione dei procedimenti arbitrali che le parti possono adire in virtù di convenzioni di arbitrato tra le stesse stipulate (cd. compromesso o clausola compromissoria).

Gli articoli 806 e ss del codice di procedura civile disciplinano l'arbitrato, quale procedimento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione civile. Tale procedimento, che si conclude con un lodo, è definito da un **arbitro unico** o da un **collegio arbitrale** posti in condizione di terzietà rispetto alle parti.

La deroga alla giurisdizione statale è ammessa solo nel caso di controversie aventi ad oggetto **diritti disponibili**, e salvo che non vi sia un espresso divieto legislativo.

L'arbitrato può essere rituale e in questo caso il lodo ha efficacia di sentenza, o **irrituale** e in tal caso invece il lodo ha efficacia negoziale.

Nel caso in cui l'arbitrato si svolge dinanzi ad arbitri nominati dalla Camera arbitrale e secondo il regolamento da questa predisposto, si parla di **arbitrato amministrato**.

L'ordinamento italiano conosce l'istituto delle camere arbitrali. In proposito, è opportuno ricordare le Camere arbitrali istituite presso le **Camere di Commercio** e le Camere arbitrali costituite da taluni **Ordini professionali**, in proprio ovvero in compartecipazione con enti pubblici, altri Ordini professionali e/o Camere di Commercio (es. Camere arbitrali forensi vedi *infra*).

Con riguardo ai servizi offerti le Camere arbitrali si distinguono in generiche (gestiscono arbitrati **indipendentemente dalla materia della controversia**) e specializzate (queste sono costituite su iniziativa di associazioni di categoria per la risoluzione di controversie tra operatori del **medesimo settore economico**).

In linea generale le camere arbitrali si occupano delle questioni **organizzative ed amministrative** relative al procedimento arbitrale, offrendo servizi idonei ad agevolare la risoluzione della controversia insorta tra le parti curando, l'elenco degli arbitri, predisponendo il regolamento e mettendo a disposizione le proprie strutture.

L'organizzazione e il funzionamento di ciascuna camera arbitrale sono demandati ad uno **statuto**. Mentre le regole applicabili al procedimento arbitrale, con precisa indicazione dei tempi e delle tariffe sono disciplinate da un apposito **regolamento interno**.

2. Le Camere arbitrali dell'Avvocatura e il DM 14 febbraio 2017, n. 34

La [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#) (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) ha riconosciuto a ciascun consiglio territoriale forense la possibilità di "costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite" (art. 29, comma 1, lett. n).

In attuazione di quanto previsto dalla riforma dell'ordinamento professionale forense, è stato adottato il [decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34](#), recante "Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie".

Tale regolamento, in vigore dall'8 aprile 2017, si compone di 16 articoli (e di un Allegato) ripartiti nei seguenti 6 Capi:

- Capo I (artt. 1 e 2) detta disposizioni generali;
- Capo II (artt. 3-5) disciplina l'istituzione delle Camere arbitrali e di conciliazione;
- Capo III (artt. 6-11) reca norme in materia di organi e funzioni delle camere arbitrali, nonché i criteri di designazione degli arbitri e dei conciliatori;
- Capo IV (artt. 12 e 13) disciplina le incompatibilità di arbitri e conciliatori;
- Capo V (art. 14) prevede la possibilità per le Camere arbitrali di amministrare altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;
- Capo VI (artt. 15 e 16) reca disposizioni finanziarie e transitorie.

Per quanto riguarda l'istituzione della camera arbitrale e di conciliazione l'articolo 3 del Regolamento prevede che i Consigli dell'ordine possano deliberare, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, la **costituzione di camere arbitrali e di conciliazione** per l'amministrazione di procedure arbitrali, di conciliazione e

di altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La costituzione avviene con **delibera** del consiglio dell'ordine (che deve essere pubblicata sul sito internet del consiglio) contenente l'atto costituito e lo statuto, il quale dovrà indicare la denominazione della struttura, lo scopo, la sede e i criteri per l'adozione del regolamento che rechi le norme relative al funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione, nonché i relativi costi.

Alla camera arbitrale e di conciliazione è riconosciuta **autonomia organizzativa ed economica** (articolo 4), anche se permane un inscindibile **collegamento con l'ordine di riferimento**: la camera deve, infatti, stabilire le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della contabilità, ma deve avvalersi del personale dipendente del Consiglio dell'ordine e svolgere le proprie funzioni presso la sede di questo o in locali che gli vengano messi a disposizione (articolo 5).

Il Consiglio dell'ordine è tenuto inoltre, in conformità ai criteri stabiliti dal CNF, a stipulare una **polizza assicurativa per la copertura dei rischi** derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli arbitri e dai conciliatori designati per lo svolgimento delle attività cui è preposta la camera (comma 3 dell'articolo 4).

Con riguardo agli **organi** l'articolo 6 attribuisce l'amministrazione della camera arbitrale ad un **consiglio direttivo**.

Tale organo dura **in carica un triennio** e ai suoi componenti **non è riconosciuta alcuna indennità** tranne il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

I membri del consiglio vengono **nominati con delibera del consiglio dell'ordine** e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza.

Il **numero di componenti** è variabile e determinato in considerazione del numero degli iscritti:

- fino tre membri se l'ordine conta sino a duecento iscritti,
- fino cinque membri se l'ordine conta sino a mille iscritti,
- fino sette membri se l'ordine conta oltre i mille iscritti.

Sempre con riguardo alla **composizione** si prevede che almeno due, e non più di due terzi, dei componenti devono essere avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni, mentre gli altri componenti possono essere individuati tra docenti universitari in materie giuridiche.

Il consiglio direttivo è presieduto dal un **presidente**, il quale è eletto tra i componenti del consiglio direttivo a maggioranza. Al presidente compete: convocare, presiedere e coordinare le sedute determinandone l'ordine del giorno (articolo 7).

Per quanto riguarda le **funzioni** e i **compiti** del consiglio direttivo gli articoli 8 e 9 prevedono che tale organo amministri la camera arbitrale e di conciliazione, occupandosi di tenere a aggiornare l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, iscrivendovi gli avvocati che ne fanno richiesta, indicando l'area o le aree professionali di riferimento.

Al consiglio direttivo compete anche l'**assegnazione degli arbitrati** e degli affari di conciliazione, rispettando il criterio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi. Alle designazioni il consiglio direttivo procede in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati in dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione. Gli avvocati iscritti all'Ordine possono chiedere di essere inseriti nell'elenco degli arbitri e dei conciliatori: nel rendere la dichiarazione di disponibilità devono indicare l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie competenze. Tali aree sono individuate nell'**Allegato A** al Regolamento e sono: Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni; Diritto della responsabilità civile; Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali; Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale; Diritto amministrativo; Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell'Unione europea.

Gli arbitri e i conciliatori devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera.

Gli articoli 12 e 13 prevedono rispettivamente puntuali **requisiti di onorabilità e cause di incompatibilità** che l'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al consiglio direttivo, laddove vengano meno o sopraggiungano.

Non possono essere nominati arbitri e conciliatori, infatti:

- i membri e i revisori appartenenti al consiglio dell'ordine presso cui è istituita la camera arbitrale e di conciliazione;
- i membri del consiglio direttivo e della segreteria;
- i dipendenti della camera arbitrale e di conciliazione e della segreteria;
- i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere precedenti.

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge si propone di regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura, al fine di "ridurre i giudizi pendenti in materia civile, e di impedire la formazione di nuovo arretrato".

Nel merito la proposta consta di **15 articoli** e di un **allegato**.

L'**articolo 1**, oltre ad esplicitare la finalità dell'intervento legislativo, prevede che sia costituita, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati) una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento.

La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata

costituita. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo. Il Consiglio nazionale forense è chiamato a vigilare sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento. In caso di scioglimento il CNF designa contestualmente - individuandolo tra i propri membri - un commissario che esercita le relative funzioni fino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e questa non sia ricostituita.

L'**articolo 2** prevede che possono svolgere la **funzione di arbitri** gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità.

Con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano si precisa che possono svolgere la funzione di arbitro i soli avvocati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca (oltre che italiana).

La definizione dei criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri - elenco che è pubblico e consultabile sul sito internet del consiglio dell'ordine - è demandata a successivo regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, deve adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale regolamento:

- fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
- stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura

cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, o ne determinano la cancellazione o la sospensione;

- fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella legge.

I consigli dell'ordine degli avvocati devono organizzare corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

L'**articolo 3** demanda ad un successivo regolamento la **determinazione dei criteri di assegnazione** da parte delle Camere arbitrali **degli incarichi** agli arbitri.

Tali criteri devono:

- valorizzare le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia;
- tenere conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro;
- assicurare il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro deve essere designato, nel corso di ciascun anno solare, per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame di oltre venti richieste di pronuncia di decreto ingiuntivo.

Ai sensi dell'**articolo 4** le parti possono fare ricorso al procedimento arbitrale solo volontariamente ed a tal fine devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale una domanda (il cui contenuto necessario è definito dallo stesso disegno di legge) personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro.

L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura può essere promosso per tutte le **controversie** che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.

L'articolo 5 prevede che le controversie siano trattate e decise da un **arbitro unico** designato dalla camera arbitrale.

L'arbitro, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico deve dichiarare espressamente:

- l'insussistenza di cause di incompatibilità;
- l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;
- l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 oltre a stabilire che la **sede** dell'arbitrato deve essere individuata presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale, indica in modo dettagliato i criteri per calcolare il valore della controversia ai fini della determinazione del compenso dell'arbitro designato.

L'articolo 7 regola le ipotesi di **sostituzione dell'arbitro** in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione.

L'arbitro può essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile.

Ai sensi dell'articolo 815 c.p.c., l'arbitro può essere oggetto di **ricusazione** se:

- non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

In caso di ricusazione la parte che vi ha dato luogo abbia obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e il Presidente del tribunale deve comunicare alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il **procedimento di arbitrato**, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La disposizione precisa inoltre che è sempre possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

Le parti devono essere assistite da un avvocato. I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e

tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo possono avere anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli è pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della *privacy*.

E' appena il caso di ricordare che il codice della *privacy* è stato significativamente modificato dal [Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#).

L'articolo 9, inserendo un ulteriore comma all'articolo 637 c.p.c., riconosce la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, **ricorso per ingiunzione** ai sensi dell'articolo 641, primo comma, c.p.c.. Spetta all'opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero – non accettando la stessa – proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.

Attraverso una modifica all'articolo 645 c.p.c. si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la **conciliazione delle parti**, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro

stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.

L'articolo 11 precisa che il **lodo costituisce titolo esecutivo**, ed è titolo per la trascrizione. Il lodo ed il verbale di conciliazione (si veda articolo 10) sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente, e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.

L'articolo 12 reca disposizioni sul **regime fiscale** e sul **gratuito patrocinio**. La disposizione prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti siano esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono introdotte poi ulteriori agevolazioni:

- il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione, ma è esente dall'imposta entro il limite di valore di 50.000 euro e, per la quota di valore eccedente, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà;
- le parti, che non siano soggette alle disposizioni sull'IVA, hanno diritto a dedurre dalle proprie imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui al presente disegno di legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (d.P.R. n. 115 del 2002), è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

L'articolo 13 detta ulteriori **disposizioni fiscali** prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi saranno soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale. Infine la disposizione precisa che le camere arbitrali dell'avvocatura sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

L'articolo 14 reca **disposizioni transitorie**, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo

assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento. La cancelleria deve trasmettere alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio. Le parti sono in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati devono trasmettere annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali. L'articolo prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:

*[Il contrasto al doping nella pratica sportiva: quadro normativo e organi di riferimento](#)
(n. 40 - febbraio 2019)*

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it